



### QUESITO A

Buongiorno,

seguo un'azienda che si avvale di un'impresa familiare per l'esecuzione di lavori di carpenteria svolti anche all'interno della ditta stessa.

Mi sembra sia opportuno redigere il DUVRI ma, essendo l'appaltatore privo di DVR (e anche di corsi di formazione) in quanto impresa familiare, cosa posso fare per tutelare il cliente?

### QUESITO B

Buongiorno,

un mio cliente si avvale della prestazione di un'impresa familiare che, in quanto tale, non ha mai redatto il DVR.

Nel momento in cui tale fornitore opera nella sede del cliente, lo stesso vorrebbe redigere il DUVRI, che risulta difficile fare per la mancanza del DVR dell'appaltatore.

Posso pensare di fare una autocertificazione relativamente ai rischi propri della sua opera e, patendo dalla medesima, redigere il DUVRI?

Il cliente potrebbe ritenersi dispensato dalla redazione del DUVRI?

### RISPOSTA

[Avv. Antonio Porpora](#)

### QUESITO A

Buongiorno,

seguo un'azienda che si avvale di un'impresa familiare per l'esecuzione di lavori di carpenteria svolti anche all'interno della ditta stessa.

Mi sembra sia opportuno redigere il DUVRI ma, essendo l'appaltatore privo di DVR (e anche di corsi di formazione) in quanto impresa familiare, cosa posso fare per tutelare il cliente?

La risposta è riferita esclusivamente agli adempimenti del datore di lavoro committente: l'art. 26 D.Lgs. 81/2008 riguarda tutti gli assetti di svolgimento di attività lavorative e, salvo le esclusioni del medesimo art. 26, il DUVRI dovrebbe essere necessario; peraltro, la natura di lavori di carpenteria – in ipotesi – potrebbe suggerire di valutare eventuali interferenze con il Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008.

### QUESITO B

Buongiorno, un mio cliente si avvale della prestazione di un'impresa familiare che, in quanto tale, non ha mai redatto il DVR.

Nel momento in cui tale fornitore opera nella sede del cliente, lo stesso vorrebbe redigere il DUVRI, che risulta difficile fare per la mancanza del DVR dell'appaltatore.

Posso pensare di fare una autocertificazione relativamente ai rischi propri della sua opera e, patendo dalla medesima, redigere il DUVRI?

R: No, non vi sono tali previsioni nell'art. 26 D.Lgs. 81/2008; i soli casi di esclusione dal DUVRI sono tipizzati nel comma 3 bis del medesimo art. 26, mentre le ipotesi di semplificazioni non hanno trovato ancora attuazione; ciò, ovviamente, fermi restando gli altri adempimenti previsti dall'art. 26 cit. a carico del datore di lavoro committente. La risposta è riferita esclusivamente agli adempimenti del datore di lavoro committente.

Il cliente potrebbe ritenersi dispensato dalla redazione del DUVRI? **Vedi punto precedente.**



**RISPOSTA**

**Avv. Roberto Sammarchi**

### **QUESITO A**

L'assenza di DVR nell'impresa familiare appaltatrice, sebbene legittima per la sua natura giuridica, non esime il committente dal valutare i rischi da interferenza. Per tutelarlo (e per tutelare i lavoratori coinvolti) è opportuno richiedere una dichiarazione all'impresa familiare sui rischi specifici della propria attività di carpenteria e sulle misure di sicurezza adottate.

Si raccomanda inoltre di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa familiare, ad esempio tramite visura camerale e autocertificazione dei requisiti.

Basandosi su queste informazioni e sulla conoscenza dei luoghi e delle circostanze operative, il committente deve redigere un DUVRI che analizzi i rischi da interferenza e indichi le misure di prevenzione e protezione necessarie. L'assenza di DVR potrebbe rendere utile o necessario includere nel DUVRI anche specifiche precauzioni che l'impresa familiare dovrà osservare durante l'esecuzione dei lavori. In sintesi, pur non potendo richiedere un DVR se legittimamente inesistente, devono nondimeno essere acquisite dall'appaltatore le necessarie informazioni dirette e valutati i rischi di interferenza, da riportare in un DUVRI che tenga conto delle effettive condizioni operative.

### **QUESITO B**

La gestione della sicurezza negli appalti con imprese familiari presenta una specificità: l'impresa familiare non è obbligata a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tuttavia, il committente ha l'obbligo inderogabile di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08. Per redigere il DUVRI, il committente deve quindi acquisire direttamente informazioni sui rischi specifici presenti nell'attività dell'impresa familiare. Una "autocertificazione" o "dichiarazione" sui propri rischi da parte dell'impresa familiare è uno strumento valido e necessario per questo scopo, permettendo al committente di valutare le interferenze.

Il committente può essere esonerato dalla redazione del DUVRI solo in casi specifici: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, o lavori di durata non superiore a cinque uomini-giorno senza rischi elevati. L'obbligo decade anche se è presente un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). La mancata o errata redazione del DUVRI quando la stessa è obbligatoria comporta sanzioni e la nullità del contratto d'appalto.